

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO

T R A

La **FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO - IRCCS** (di seguito denominata **ISTITUTO**) Codice Fiscale e P.IVA n. 00396070187 - rappresentata dal Dott. Gianni Bonelli, in qualità di Direttore Generale domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Istituto, sita in Via C. Mondino n. 2, 27100 Pavia (PV)

E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) DI MANTOVA (di seguito denominata **AZIENDA**), con sede in 46100 Mantova in Strada Lago Paiolo n. 10, Cod. Fisc./Partita I.V.A. 02481840201 – in persona della Dott.ssa Anna Gerola, in qualità di Direttore Generale, giusta D.G.R. Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023

PREMESSO CHE

- l'**AZIENDA** ha manifestato il proprio interesse ad avvalersi dell'expertise dell'Istituto attraverso un convenzionamento per l'esecuzione di esami di laboratorio;
- l'**ISTITUTO** ha riscontrato positivamente la predetta richiesta attraverso un'offerta di collaborazione ad **AZIENDA** che ha manifestato l'interesse alla stipula di un'apposita convenzione sulla base del tariffario proposto da **ISTITUTO** e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (cfr. all. 1);
- l'**ISTITUTO** si rende pertanto disponibile a stipulare una convenzione con **AZIENDA** al fine di consentire l'effettuazione delle suddette prestazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto della convenzione

ISTITUTO assicura ad **AZIENDA** l'esecuzione degli esami di laboratorio di cui in premessa, riportati nel tariffario approvato e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (cfr. all. 1). Gli importi sono da intendersi esenti IVA.

In caso di ulteriori prestazioni non comprese nell'elenco di cui sopra si farà riferimento al vigente Tariffario di **ISTITUTO**.

ART. 3 – Responsabili della convenzione

Il Responsabile della presente convenzione per l'AZIENDA è individuato nella persona del dott. Massimo Franchini (0376-201227; massimo.franchini@asst-mantova.it) che curerà l'esecuzione della stessa anche per quanto concerne gli adempimenti connessi alle spedizioni dei campioni biologici, tramite Ditta all'uopo individuata, stimati, dallo stesso in numero variabile da 10 a 20 al mese per un massimo di 240 spedizioni annue. Il Responsabile della presente convenzione per ISTITUTO è individuato nella persona del Direttore del Laboratorio Analisi.

ART. 4 - Procedura

Il recapito presso l'ISTITUTO dei campioni da esaminare, nel rispetto delle modalità indicate dalla medesima e declinate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, sarà a carico di AZIENDA. I referti verranno rilasciati secondo le modalità concordate tra i Referenti della convenzione. Le spedizioni dei campioni biologici avverranno tramite Ditta all'uopo individuata dall'AZIENDA, a propria cura e spese.

ART. 5 – Rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'effettuazione delle prestazioni in oggetto intercorrono esclusivamente tra le Amministrazioni di AZIENDA e di ISTITUTO.

Per ISTITUTO i riferimenti amministrativi sono i seguenti:

- Ufficio Affari Generali (Direttore Dott.ssa Federica Meriggi)
Tel. 0382 380392
e-mail: affarigenerali@mondino.it

Per AZIENDA i riferimenti amministrativi sono i seguenti:

gestioneeservizi@pec.asst-mantova.it

ART. 6 – Rendicontazione e fatturazione

Il Responsabile della convenzione per Istituto entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, invia al Responsabile della Convenzione per l'AZIENDA un report riepilogativo delle prestazioni effettuate per il relativo riscontro.

Il Responsabile della Convenzione per l'AZIENDA, effettuati i dovuti riscontri, ne dà comunicazione all'Ufficio Amministrativo di ISTITUTO di cui al precedente art.5, richiedendo l'emissione della relativa fattura con rilascio del codice NSO ove previsto, entro 15 (quindici) giorni

dal ricevimento della nota riepilogativa. ISTITUTO invierà fattura mensile, con l'indicazione dell'ordine di acquisto emesso dall'AZIENDA per la convenzione di che trattasi, dell'oggetto della convenzione, del periodo di riferimento delle prestazioni rese e relativo importo, all'Ufficio Amministrativo dell'AZIENDA di cui al precedente art. 5, che provvederà, entro 60gg dalla ricezione, al pagamento del relativo importo.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori, oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2002, fatta salva la facoltà della ISTITUTO di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

ART. 7 – Assicurazione

ISTITUTO dichiara che le attività prestate dai sanitari interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di responsabilità professionale verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

AZIENDA dichiara di essere munita di idonea copertura assicurativa in regime di autoritenzione del rischio per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto della presente convenzione in caso di responsabilità ad essa attribuibile.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di nr. 24 mesi, salvo proroga o rinnovo.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione, dandone notizia all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. almeno due mesi prima del termine individuato nella stessa comunicazione di recesso.

ART. 9 – Trattamento dei dati personali

I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della convenzione (di seguito le "Informazioni di Contatto"), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Le informative complete sono disponibili rispettivamente al link <https://www.mondino.it/wp-content/uploads/2023/07/Informativa-sul-trattamento-dati-rapporti-con-partner-e-fornitori-1.pdf> per Istituto e sul sito Internet www.asst-mantova.it per AZIENDA.

Ciascuna parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati

dell'altra Parte, contenuti nel presente Contratto o comunque comunicati od acquisiti nel corso della sua esecuzione, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente Contratto, nonché per controllare e valutare la relazione tra le Parti e/o per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a professionisti, consulenti, istituti di credito e/o altre società con cui intrattiene rapporti ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate ed in conformità alla vigente normativa. Resta inteso fra le Parti che, ove si rendesse necessario un trasferimento di dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali (ovvero extra UE), ciò avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili (a partire dal Regolamento UE n. 679/2016) e quindi solo in presenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero, in mancanza, di specifici accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato dei dati personali od altre garanzie di adeguatezza come stabilite dal Regolamento UE già richiamato, ferma restando la richiesta dell'esplicito consenso dell'interessato al trasferimento dei dati nei casi in cui quest'ultimo non risulti supportato dalle circostanze sopra indicate.

Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati in esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, atteso che la titolarità dei dati rimane in capo ad AZIENDA, ISTITUTO accetta la nomina e gli impegni di Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell'Articolo 28 del Regolamento dei dati personali e di categorie particolari di dati ai sensi dell'Articolo 9 del suddetto Regolamento, di cui AZIENDA è titolare.

Per ulteriori dettagli in merito alle responsabilità e gli obblighi del Responsabile nominato, si rimanda al "Atto di nomina di Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati" allegato alla presente convenzione (cfr. all. 3).

Le parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del Regolamento n. 679/2016.

ART. 10 – Clausola di osservanza del Codice Etico e della normativa ex D.Lgs. n. 231/2001

AZIENDA, in relazione alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., nonché delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello 231 adottati dalla Istituto e disponibili sul suo sito, all'indirizzo: www.mondino.it.

A detto riguardo si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti e, comunque, tale da non esporre la Istituto al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento

essenziale dell'organizzazione aziendale della Istituto e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente convenzione.

L'inosservanza da parte di AZIENDA di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e legittima l'ISTITUTO a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

ART. 11 - Rinvio normativa e Foro competente

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si applicano le norme civilistiche e ogni controversia eventuale insorgente tra le Parti, inerente la presente convenzione, verrà definita, in via esclusiva, avanti al Foro di Pavia.

ART. 12 - Regime fiscale

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Le spese di bollo sono a carico di AZIENDA.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA FONDAZIONE
ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE
CASIMIRO MONDINO
IRCCS
Il Direttore Generale
Dr. Gianni BONELLI

PER L'AZIENDA
SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI
MANTOVA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna GEROLA

Allegati:

Allegato 1 - Tariffario esami genetica, citogenetica e NGS

Allegato 2 - Istruzioni per prelievo e trasporto campioni – genetica e citogenetica

Allegato 3 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

**FONDAZIONE
MONDINO**
Istituto Neurologico Nazionale
a Carattere Scientifico | IRCCS

NOME PRESTAZIONE	CODICI TARIFFARIO	Descrizione esame	CODICI SISS	DESCRIZIONE PATOLOGIA	STIMA FABBISOGNO	Tariffa SSN per singolo esame	Tariffa scontata a Voi riservata (25%)	STIMA TOT.	
ANALISI MUTAZIONALE CHE NECESSITA DA 2 A 10 GENI PER LA DIAGNOSI	G1.02.X	NGS 2-10 GENI	00G102X.02 00G102X.05 00G102X.09 00G102X.10 00G102X.11 00G102X.14 00G102X.17 00G102X.18 00G102X.19 00G102X.20 00G102X.24 00G102X.29 00G102X.30 00G102X.32 00G102X.37 00G102X.51 00G102X.53 00G102X.56	Altre condizioni emerse in sede di consulenza genetica ANAL.GEN. IPEROSSALURIA PRIMARIA 3 GENI ANAL.GEN. IPOPARATIROIDISMO ANAL.GEN. KABUKI, SINDROME ANAL.GEN. IPERINSULINISMI CONGENITI ANAL.GEN. MALATTIA DI HIRSCHSPRUNG 8 GENI ANAL.GEN. CERIODOLIPOFUSCINOSI NEURONALE GIOVANILE (CLN3) ANAL.GEN. CISTINURIA 2 GENI ANAL.GEN. CORNELIA DE LANGE, SINDROME ANAL.GEN.SINDROMI DA IPOVENTILAZIONE CENTRALE ANAL.GEN. ARTROGRIPOSI ISOLATE E SINDROMICHE ANAL.GEN. DIFF.CONGEN. ASSORBIMENTO/TRASPORTO VIT./COFAT. NON PROTEICI ANAL.GEN.DEFICIT ISOLATO ORMONE DELLA CRESCITA ANAL.GEN. ACONDROGENESI ANAL.GEN. PNEUMOPATIE INTERSTIZIALI E DIFETTI DEL SURFACTANTE ANAL.GEN. MALATTIE RENALI CISTICHE ANAL.GEN. SCLEROSI TUBEROSA ANAL.GEN. SINDROME PROTEO	10	1.050,00 €	787,50 €	7.875,00 €	
ANALISI MUTAZIONALE CHE NECESSITA DA 11 A 50 GENI PER LA DIAGNOSI	G1.11.X	NGS 11-50 GENI PROBANDO	00G111X 00G111X.04 00G111X.06 00G111X.11 00G111X.12 00G111X.26 00G111X.41	ANALISI MUTAZIONALE CHE NECESSITA DA 11 A 50 GENI PER LA DIAGNOSI ANAL.GEN. ANOMALIE CONGENITE DEGLI ARTI ISOLATE E SINDROMICHE ANAL.GEN. DIFETTI DELLO SVILUPPO SESSUALE ANAL.GEN. LISSENCEFALIA ANAL.GEN. SINDROMI DA IPERACCRESIMENTO ANAL.GEN.MALFORM.CONGEN.APPARA. GENITO-URINARIO ISOLATE E SINDROMICHE ANAL.GEN. SINDROME MCAP	10	1.550,00 €	1.162,50 €	11.625,00 €	
		NGS 11-50 GENI FAMILIARE DI PROBANDO			20	1.550,00 €	550,00 €	11.000,00 €	
ANALISI MUTAZIONALE CHE NECESSITA OLTRE 50 GENI PER LA DIAGNOSI	G1.31.X	NGS OLTRE 50 GENI PROBANDO	00G131X.01 00G131X.02 00G131X.03 00G131X.04 00G131X.05 00G131X.06 00G131X.07 00G131X.08 00G131X.09 00G131X.11 00G131X.12 00G131X.13 00G131X.14 00G131X.15 00G131X.17 00G131X.18 00G131X.19 00G131X.21 00G131X.22 00G131X.23 00G131X.28	ANAL.GEN. MALATTIE MITOCONDRIALI (analisi geni nucleari) - ANAL.GEN. IPOACUSIE ISOLATE E SINDROMICHE ANAL.GEN. SINDROMI POLIMARFORMATIVE NEONATALI ANAL.GEN. DISREGOLAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO E AUTOIMMUNITA' ANAL.GEN. MALATTIE DA ACCUMULO LISOSOMIALE ANAL.GEN. LEUCODISTROFIE ANAL.GEN. DIFETTI CONGENITI METABOLISMO E TRASPORTO DEI CARBOIDRATI ANAL.GEN. CDG TIPO 1N ANAL.GEN. MALFORMAZIONI CRANIO-FACCIALI E DELL'ORECCHIO ANAL.GEN.CRANIOSINOSTOSI ISOLATE E SINDROMICHE ANAL.GEN. CARDIOPATIE CONGENITE ISOLATE E SINDROMICHE ANAL.GEN.MALFORMAZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE ANAL.GEN.CILIOPATIE ANAL.GEN. DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO DEGLI ACIDI ORGANICI ANAL.GEN. MICROCEFALIE ISOLATE E SINDROMICHE ANAL.GEN DISORDINI DEL NEUROSVILUPPO ANAL.GEN. DISTURBI DELLA MIGRAZIONE NEURONALE ANAL.GEN.EPILESSIE ED ENCEFALOPATIE SU BASE GENETICA ANAL.GEN. MALATTIE GENETICHE DELLO SCHELETRO ANALISI MUTAZIONALE dell'intero esoma per la diagnosi	80	2.070,00 €	1.552,50 €	124.200,00 €	
		NGS OLTRE 50 GENI FAMILIARE DI PROBANDO			160	2.070,00 €	550,00 €	88.000,00 €	
ANALISI DI CONTAMINAZIONE MATERNA. ZIGOSITA' (QUALSIASI METODO)	G1.94	ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE MATERNA	00G194	Altre condizioni emerse in sede di consulenza genetica	15	120,00 €	90,00 €	1.350,00 €	
ANALISI MUTAZIONE NOTA. Ricerca di mutazione identificata, qualunque metodo	G1.91	RICERCA MUTAZIONE NOTA	00G191.07		30	151,00 €	113,25 €	3.397,50 €	
									247.447,50 €



FONDAZIONE
MONDINO
Istituto Neurologico Nazionale
a Carattere Scientifico | IRCCS
Sistema Sanitario Regione Lombardia

S.C. Genetica Medica
Laboratorio di Genetica Medica Specialistico
Citogenetica e Genetica Molecolare

ISTRUZIONI
PER PRELIEVO E TRASPORTO CAMPIONI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
Laboratorio di Genetica Molecolare e
Citogenetica
Torre 2, piano -1
IRCCS Fondazione Mondino
Via Mondino, 2
27100, Pavia
TEL.0382/380.325

CAMPIONE BIOLOGICO	TIPO DI PROVETTA	QUANTITA'	TEMPERATURA DI TRASPORTO	IDENTIFICAZIONE E DEL CAMPIONE	TEMPI DI CONSEGNA
Sangue venoso per cariotipo	provetta con EPARINA	5 ml	temperatura ambiente	cognome, nome, data di nascita	<24 ore
Villi coriali	provetta da 15 ml con terreno di coltura (RPMI)/ soluzione fisiologica	≥ 20 mg	temperatura ambiente	cognome, nome, data di nascita	nel più breve tempo possibile, <24 ore
Liquido amniotico	provetta da 15 ml	≥ 20 ml	temperatura ambiente	cognome, nome, data di nascita	nel più breve tempo possibile, <24 ore
Materiale abortivo	provetta da 15-50 ml contenente soluzione fisiologica o terreno di coltura RPMI, addizionato di antibiotico all'1%	≥ 20 mg	temperatura ambiente	cognome, nome, data di nascita	nel più breve tempo possibile, <24 ore
Sangue venoso per indagini di genetica molecolare e citogenetica molecolare	provetta con EDTA al 5%	5 mL	temperatura ambiente/ refrigerato a +4°C/ congelato a -20°C	cognome, nome, data di nascita	<48 ore
DNA estratto	eppendorf da 1,5 ml	40 ng/μl in 50 μl [240/260=1,8/2] [260/280=1,8/2]	temperatura ambiente	cognome, nome, data di nascita	non rilevante
Villi coriali SOLO per analisi genetiche molecolari (NGS, Sanger, MLPA, etc)	eppendorf da 1,5 ml	10 mg	temperatura ambiente	cognome, nome, data di nascita	<24 ore

PRESIDI INDICATI PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI

Contenitore primario: è il contenitore del campione biologico. Può trattarsi di provette, tubi, ecc., etichettati con i dati identificativi del paziente. Il contenitore, impermeabile e a tenuta stagna, se frangibile deve essere avvolto con sufficiente materiale antiurto e assorbente non particolato (es. cotone idrofilo o materiale spugnoso) in quantità tale da essere in grado di assorbire tutto il liquido in caso di rottura. Il materiale assorbente va posto tra il contenitore primario e secondario.

Contenitore secondario (es. box di polipropilene): Il contenitore, di materiale resistente, impermeabile, a tenuta stagna, deve risultare adatto a contenere e proteggere il contenitore primario, etichettato ed avvolto in materiale assorbente, con idonei alloggiamenti per i vari tipi di contenitori primari. Su ogni contenitore devono apparire in lingua italiana le segnalazioni di rischio biologico indicate da Ministero della Salute, Organizzazione Mondiale della Sanità e ADR 2007. Per il trasporto di singole provette o recipienti, possono essere utilizzati come contenitori secondari gli appositi sacchetti realizzati in polietilene (conformi alla normativa vigente), costituiti da due parti, la prima con chiusura adesiva per alloggiare i campioni, la seconda a tasca aperta per contenere le richieste cartacee.

Contenitore terziario o imballo esterno. E' il contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per evitare danneggiamenti causati da fattori esterni quali agenti fisici (es. temperatura) o acqua, durante il trasporto all'istituto verso altre strutture sanitarie convenzionate o viceversa.



ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRA IL TITOLARE E IL RESPONSABILE SECONDO LA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/915 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

Tra

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, con sede in 46100 Mantova in Strada Lago Paiolo n. 10, C.F. e P.I. 02481840201, in persona del legale rappresentante *pro tempore* - dott.ssa Anna Gerola, in qualità di Direttore Generale giusta D.G.R. Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023,
 Titolare del trattamento;

e

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO – IRCCS, con sede in 27100 Pavia (PV) in Via C. Mondino n. 2, C.F. e P.I. 00396070187, in persona del dr. Gianni Bonelli quale legale rappresentante o delegato dallo stesso,
Responsabile del trattamento

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato I.
- d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.
- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5

Clausola di adesione successiva

- a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato I.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1 Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

c) Il responsabile del trattamento risponde del proprio operato al titolare, condividendo la responsabilità di errori o mancanze nel corso del trattamento.

7.2 Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato I, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3 Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.

7.4 Sicurezza del trattamento

a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5 Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6 Documentazione e rispetto

a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e effettuate con un preavviso ragionevole

e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7 Ricorso a sub-responsabili del trattamento

Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato (Allegato IV). Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 30 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

a) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

b) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

c) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.8 Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - d) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - e) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - f) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - g) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- h) Le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1 Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

- a) In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:
- b) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- c) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - d) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - e) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - f) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- g) Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le

altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

h) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2 Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato II tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
- c) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- d) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- e) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.
- f) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

g) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Titolare del Trattamento

A.S.S.T. di Mantova

(in persona del legale rappresentante *pro tempore*)

Direttore Generale

Dott.ssa Anna Gerola

Responsabile/i del trattamento

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO MONDINO – IRCCS

(in persona del legale rappresentante *pro tempore*)

Dr. Gianni Bonelli

ALLEGATO I

Descrizione del trattamento di dati personali

Il trattamento dei dati ha per oggetto l'esecuzione di esami genetici WES (Whole Exome Sequencing)

Finalità per le quali i dati personali sono trattati

I dati forniti vengono trattati al solo fine di garantire l'esecuzione di esami genetici WES (Whole Exome Sequencing)

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati (Inserire la spunta solo per le categorie oggetto del servizio)

☒ Pazienti

☒ Assistiti del SSN/SSR

☐ Studenti

☐ Collaboratori

☐ Consulenti

☐ Dipendenti

☐ Docenti

☐ Minori

☐ Utenti del servizio

☐ Altro (se sì, specificare: _____)

Categorie di dati personali trattati (Inserire la spunta solo per le categorie oggetto del servizio)

☒ Dati comuni: identificativi diretti (es: nominativi, documenti di identità, foto e videoriprese, codice fiscale, etc.)

☐ Dati comuni: identificativi indiretti (es: indirizzo ip, n. matricola, targa, etc.)

☒ Dati comuni: dati di contatto (es: n. cellulare, indirizzo mail, fax, etc.)

☐ Dati comuni: attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative (dati contabili, ordini, buoni di spedizione, fatture; articoli, prodotti, servizi; contratti accordi transazioni; identificativi finanziari; redditi beni patrimoniali, investimenti)

☐ Dati altamente personali: relativi ai familiari (stato civile, minori, figli soggetti a carico, consanguinei, altri appartenenti al nucleo familiare)

☐ Dati altamente personali: lavoro (occupazione attuale, precedente; informazione sul reclutamento, sul tirocinio o sulla formazione professionale; informazione sulla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro o sul passaggio ad altra occupazione; CV)

☐ Dati altamente personali: Economici/finanziari (es: inquadramento, carta di credito, bancari, Regolarità fiscale/ contributiva, etc.)

☒ Categorie particolari di dati personali: origine razziale o etnica

☐ Categorie particolari di dati personali: convinzioni filosofiche o religiose

☒ Categorie particolari di dati personali: condizioni di salute attuali

☐ Categorie particolari di dati personali: condizioni di salute pregresse

☐ Categorie particolari di dati personali: appartenenza sindacale e/o opinioni politiche

☐ Categorie particolari di dati personali: stato di salute dei familiari

☐ Categorie particolari di dati personali: dati genetici

☐ Categorie particolari di dati personali: dati biometrici

☒ Categorie particolari di dati personali: dati genetici

☐ Dati relativi a reati e condanne penali

☐ Altro (se sì, specificare: _____)

Durata del trattamento

A far data dall'avvio dei servizi fino alla scadenza del contratto.

ALLEGATO II

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati (ove applicabile in relazione alla natura del servizio/incarico)

- Mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- Mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- La nomina di un DPO;
- Adozione di una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza c.d. "Data Breach";
- I provvedimenti del Garante applicabili, in particolare:
 - Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008;
 - Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021;
- Le Linee Guida del Garante in materia di Posta elettronica e internet – 01.03.2007 e Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15.05. 2014;
- Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni;
- Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento dei dati personali, il responsabile del trattamento ha l'obbligo di restituire tutti i dati personali al titolare del trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Titolare ha il diritto di verificare che il Responsabile abbia completato in modo appropriato la restituzione o la cancellazione dei dati. Il Titolare può effettuare tale verifica tramite una terza parte, a condizione che la terza parte non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso. Il Responsabile deve conservare la riservatezza di tutti i dati che gli sono stati resi noti oltre la fine delle presenti clausole che rimarranno valide oltre la fine dell'Accordo principale e fintanto che il Responsabile ha dati personali forniti o raccolti per il Titolare;
- In caso di incidente di sicurezza, di una violazione o sospetta violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. La notifica del responsabile del trattamento al titolare del trattamento avviene, se possibile, entro 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione o presunta violazione dei dati personali per permettere al titolare del trattamento di rispettare il suo obbligo di notifica della violazione stessa all'autorità di controllo competente, cfr. articolo 33, RGPD;
- Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza e Data Breach, anche qualora non vi siano violazioni, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR. A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:
 - fare attività di Audit, avvalendosi di soggetti terzi;
 - prescrivere ulteriori misure di sicurezza anche apportando modifiche a quelle in essere con particolare riferimento al presente accordo;
 - attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile (da specificare e valutare se pertinente);
 - applicare le penali contrattuali;
 - risolvere il contratto.
- Il Responsabile del Trattamento, qualora non rientri nelle casistiche definite dall' art. 30, par 2 e 5, del Regolamento tiene per iscritto un Registro delle attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare e delle applicazioni informatizzate utilizzate, nel pieno rispetto del GDPR;
- Il Responsabile del Trattamento si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art.29 del Regolamento. Inoltre, il Responsabile del Trattamento si impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre, deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti;
- Il Responsabile, qualora siano presenti Amministratori di Sistema, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come

modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti;

ALLEGATO III - ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento nell'esecuzione del servizio e/o della fornitura oggetto del presente affidamento prevede di ricorrere ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

Elenco dei sub-responsabili del trattamento		
(Nome, ragione sociale, sede legale)	Attività svolte per conto del Responsabile del trattamento principale	Durata del trattamento
ENGENOME SRL	Fornitura di prodotti bioinformatici per l'analisi secondaria di campioni sequenziati con tecnologia NGS	A tempo indeterminato fino a risoluzione del contratto per volontà di almeno di almeno una delle Parti
CEGAT GHBH	Sequenziamento di DNA e RNA di materiale biologico umano, animale, vegetale e di microrganismi, attraverso l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia.	A tempo indeterminato fino a risoluzione del contratto per volontà di almeno di almeno una delle Parti

ALLEGATO IV

Contatti/punti di contatto del titolare e del responsabile del trattamento

Le parti possono mettersi in contatto tra di loro utilizzando i seguenti contatti/punti di contatto:

Titolare del trattamento: ASST Mantova

Referente Privacy	Struttura Affari Generali e Controlli Interni - riferimento: dott.ssa Matilde Di Lecce – tel 0376 464805
DPO	Dott. Nicola Faravelli
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	Dott. Massimo Franchini
PEC	protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

Responsabile del trattamento: IRCCS Fondazione C. Mondino

Referente Privacy	Avv. Angela Callea
DPO	Avv. Angela Callea
Referente contratto	Prof.ssa Enza Maria Valente
PEC	fondazione.mondino@pec.mondino.it